



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito, con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128. - Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Il decreto-legge in oggetto reca alcune disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie, che si evidenziano di seguito.

Iscritti alla Gestione separata INPS. L'art. 1, comma 1, lettera b), prevede, per i soggetti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS, che l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale siano corrisposti, fermi restando gli altri requisiti e condizioni vigenti, a condizione che risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla suddetta Gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Inoltre, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Si ricorda che la Gestione separata concerne i titolari di contratti di lavoro autonomo (di natura occasionale o coordinata e continuativa), di assegni di ricerca, di borse di studio per frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e di contratti di formazione specialistica. Nella disciplina previgente erano richieste tre mensilità della contribuzione nei dodici mesi precedenti.

Indennità di disoccupazione. L'art. 2 riduce da tre mesi ad un mese il requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL, prevista per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per gli assegnisti e per i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla suddetta Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Comunicazioni obbligatorie rapporti di lavoro. L'articolo 3-bis dispone che le comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti

di lavoro, da parte dei datori di lavoro siano inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo dell'ANPAL, come attualmente previsto.

Si ricorda che il sistema delle comunicazioni obbligatorie è informatizzato, ed è gestito, con modalità di cooperazione applicativa, da un soggetto centrale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e da altri soggetti (le Regioni, l'INPS, l'INAIL, le Prefetture) che con questo collaborano fornendo dati o scambiandoli, in relazione alle assunzioni di lavoratori o altri soggetti obbligati. Tale sistema di comunicazioni obbligatorie telematiche è stato istituito dall'articolo 1, commi 1180-1185, della L. 296/2006, e reso attuativo con il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Graduatorie procedure concorsuali. L'articolo 6-bis prevede una revisione della disciplina transitoria in materia di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. La novella posta dall'articolo 6-bis, conferma le norme transitorie vigenti, con riferimento ai termini di validità delle graduatorie approvate nel 2016, nel 2017 e nel 2018, che hanno validità, rispettivamente, fino al 30 settembre 2020, fino al 31 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Inoltre prevede la possibilità, fino al 30 settembre 2020, di utilizzare le graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015. Infine si prevede, fino al 31 marzo 2020, lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011, previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità.

ISEE. L'art. 7 modifica le norme recentemente introdotte dall'articolo 4-sexies del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) relative al periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai riferimenti temporali dell'ISEE, con la finalità di rendere più coerente il quadro normativo in materia anche rispetto alle scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi (fissata al 30 novembre dallo stesso Decreto crescita).

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del Decreto-legge 3 settembre coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno